

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DOLOMITI SUPERSUMMER 2019

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto e all'utilizzo delle tessere a tempo e a valore Dolomiti SuperSummer.

Entrambe le tessere sono dei meri titoli di trasporto per persone che consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese che abbiano aderito all'iniziativa Dolomiti SuperSummer, il cui elenco è reso disponibile presso ogni punto vendita, presso i principali impianti di risalita aderenti, nonché pubblicato sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com.

Le tessere Dolomiti SuperSummer vengono accettate, con le specificazioni di cui ai successivi articoli 3 e 4, agli impianti aderenti nel periodo che va dal 25/05/2019 al 03/11/2019. Non tutti gli impianti sono operativi durante l'intero periodo indicato. Nell'elenco di cui sopra sono indicati, per ciascun impianto aderente, il periodo e l'orario di apertura.

2. La Federconsorzi Dolomiti Superski, quale soggetto emittente i titoli di trasporto sopracitati, così come pure i Consorzi di zona a quest'ultima aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito loro da parte di imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (i mandanti), a cui competono l'esercizio e la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e la relativa responsabilità dei servizi di trasporto. Le imprese esercenti il trasporto per mezzo di impianti di risalita aderenti all'iniziativa Dolomiti SuperSummer, insieme agli utenti, sono pertanto gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto di trasporto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona, agendo entrambi in nome e per conto delle imprese aderenti all'iniziativa.
3. L'uso della tessera a tempo ai varchi di accesso consente al titolare legittimato l'utilizzo degli impianti di risalita aderenti all'iniziativa Dolomiti SuperSummer. La tessera ha un periodo di validità rispettivamente di un giorno, di tre giorni anche non consecutivi su quattro, di cinque giorni anche non consecutivi su sette oppure ha validità stagionale secondo quanto stabilito all'art. 1. Il periodo di validità della tessera non può in alcun modo essere modificato.

La tessera a tempo è un titolo strettamente personale, porta impressi i suoi giorni di validità, ovvero la stagione di validità per le tessere stagionali, nonché una sigla composta alternativamente dalle lettere M/F/J e B, che rispettivamente identificano l'appartenenza dell'utente alla categoria Maschio – Femmina – Junior (nato dopo il 25/05/2003) e Bambino (nato dopo il 25/05/2011). Essa può recare il nome e cognome e/o la foto del titolare legittimato al suo utilizzo. I dati personali degli utenti non vengono conservati, né su supporto cartaceo, né in alcuna forma elettronica. Non viene pertanto effettuato alcun trattamento dei dati personali.

La tessera a tempo non può essere ceduta a terzi, neanche a titolo gratuito, né scambiata o alterata.

Al fine di ottenere lo sconto praticato a Juniores (J) e Bambini (B) sulle tessere a tempo, è necessaria, contestualmente all'atto di acquisto della tessera a tempo, la loro presenza fisica e l'esibizione di validi documenti di riconoscimento, non sostituibili da autocertificazione, attestanti i presupposti per la concessione del suddetto sconto nei casi e nella misura indicati nel presente foglio illustrativo e informativo disponibile nei punti vendita, nonché pubblicato sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com.

La tessera a tempo per Bambini (nati dopo il 25/05/2011), ad esclusione della tessera stagionale, è gratuita e viene concessa a fronte del contestuale acquisto a titolo oneroso da parte di un accompagnatore maggiorenne di una tessera a tempo della stessa tipologia e per lo stesso periodo, alla

quale la tessera gratuita viene abbinata; la gratuità è intesa nel rapporto un Bambino (B) per un accompagnatore maggiorenne pagante. La tessera a tempo consente il trasporto delle sole persone. Per il trasporto di bici, passeggini, valigie, animali e altri oggetti e accessori, troveranno applicazione le condizioni previste dai singoli impianti di risalita. L'utente dovrà quindi informarsi presso le casse dei singoli impianti di risalita per tale trasporto. Gli impianti contraddistinti con l'apposito bollino* non consentono il trasporto delle bici.

4. La tessera a valore, invece, non è personale, e quindi è cedibile e la sua validità è limitata alla stagione estiva di emissione. L'uso della tessera a valore ai varchi di accesso consente al titolare e ai suoi accompagnatori l'utilizzo degli impianti di risalita contenuti nell'elenco di cui sopra, con l'esclusione degli impianti presso i quali essa non viene accettata. Al momento dell'acquisto la tessera a valore avrà un iniziale saldo attivo rispettivamente di 800 o di 1.400 unità, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni suo utilizzo, verranno scalati dall'ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato, il tutto nella misura specificata nell'elenco più volte menzionato e comunque in quella indicata presso la stazione di partenza dell'impianto aderente e sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com.

La tessera a valore consente il trasporto delle sole persone. Per il trasporto di bici, passeggini, valigie, animali e altri oggetti e accessori, troveranno applicazione le condizioni previste dai singoli impianti di risalita. L'utente dovrà quindi informarsi presso le casse dei singoli impianti di risalita per tale trasporto. Gli impianti contraddistinti con l'apposito bollino* non consentono il trasporto delle bici.

Al Bambino nato dopo il 25/05/2011, accompagnato da un titolare maggiorenne di una tessera a valore in corso di validità, verrà concesso da parte dell'esercente di ciascun impianto di risalita, il libero accesso e passaggio all'impianto. A quest'ultimo competeranno gli adempimenti fiscali eventualmente necessari. Al momento dell'utilizzo dell'impianto andranno esibiti validi documenti di riconoscimento, non sostituibili da autocertificazione, attestanti i presupposti per la concessione della suddetta gratuità. La gratuità è vincolata all'utilizzo della tessera a valore all'impianto ed è intesa nel rapporto di un Bambino (B) per un accompagnatore maggiorenne pagante.

5. All'inizio e alla fine della stagione estiva, è possibile che vengano chiusi singoli impianti di risalita, gruppi di impianti di risalita o zone più ampie di impianti di risalita, oltre che per i motivi indicati all'art. 14, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di disponibilità di percorsi e sentieri e di sicurezza. L'eventuale chiusura avviene in base a decisioni che verranno assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
6. Oggetto del contratto è soltanto il trasporto di persone dalla stazione a valle alla stazione a monte del singolo impianto di risalita e/o viceversa. Ogni ulteriore attività (trekking, mountain bike, anche all'interno dei "Bike Park" e strutture similari, ecc.) non è oggetto del contratto ed è intrapresa da ogni singolo soggetto esclusivamente a proprio rischio e pericolo. I sentieri e percorsi non sono di proprietà degli esercenti degli impianti di risalita, né della Federconsorzi Dolomiti Superski o dei Consorzi di zona, i quali dunque non li gestiscono in alcun modo e non provvedono alla loro verifica e/o manutenzione. La Federconsorzi Dolomiti Superski e i Consorzi di zona non sono altresì proprietari di alcun "Bike Park" o similare e quindi non sono responsabili della loro gestione e sorveglianza, che competerà esclusivamente ai soggetti gestori e/o proprietari degli stessi. Gli utenti hanno in ogni caso l'obbligo di osservare e rispettare diligentemente le Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.
7. Il gestore dell'impianto utilizzato declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti. Con l'utilizzo dell'impianto, l'utente delle tessere Dolomiti

SuperSummer dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili (artt. 2047 e 2048 c.c.) connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti, nonché di attenersi a tutte le disposizioni e normative, nazionali, regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto del bambino avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell'accompagnatore maggiorenne, con l'esclusione di ogni responsabilità da parte dell'esercente di ciascun impianto di risalita; resta comunque sottointesa la responsabilità da parte dei genitori o di chi ha la legale rappresentanza dei minori per l'uso da parte di quest'ultimi degli impianti di risalita.

8. A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire le tessere Dolomiti SuperSummer e consentire la propria identificazione.
9. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dei titoli di viaggio sopra menzionati, comporta il loro ritiro immediato, il loro annullamento o la loro sospensione. Entrambe le tessere a tempo e a valore possono altresì essere ritirate o sospese dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. In caso di abuso con tessere a tempo concesse ai Bambini (B) di età inferiore agli 8 anni, viene bloccata e/o ritirata sia la tessera gratuita, sia quella a cui è stata abbinata al momento dell'acquisto. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p.es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.
10. È esclusa qualsiasi forma di sostituzione o rimborso delle tessere a tempo e/o a valore; non vengono sostituite o rimborsate nemmeno, a titolo esemplificativo, tessere inutilizzate, o anche solo parzialmente utilizzate, smarrite, ritirate, bloccate, annullate, sospese o deteriorate deliberatamente salvo i casi espressamente previsti e regolati dalle condizioni stabilite dall'art. 11.
11. Solo in caso di infortunio escursionistico o ciclistico su percorsi identificati per mountain bike a fronte di contestuale utilizzo della tessera stagionale Dolomiti SuperSummer valida nel corso della stagione è possibile il parziale rimborso del solo biglietto stagionale Dolomiti SuperSummer. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborso. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 8 giorni dall'infortunio, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - supporto materiale del biglietto stagionale Dolomiti SuperSummer;
 - copia del certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovante la natura escursionistica o ciclistica dell'infortunio, tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva.Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso.

Il rimborso del biglietto stagionale Dolomiti SuperSummer viene determinato dividendo il prezzo complessivo del biglietto stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario di tale biglietto la fruizione di 20 giornate) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L'ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili nella stagione di emissione la cui durata è specificata all'art. 1.
12. Le tessere Dolomiti SuperSummer vengono concesse all'utilizzatore in comodato d'uso. L'utente è responsabile della buona conservazione della tessera, che rimane di proprietà dell'emittente.
13. La tessera a tempo e la tessera a valore, quali documenti di trasporto, necessari ed insostituibili per l'accesso agli impianti di risalita aderenti all'iniziativa e per il trasporto del titolare come descritto all'art. 1, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
14. Non è garantito il funzionamento ininterrotto, durante tutto il periodo di apertura indicato, degli impianti di risalita aderenti all'iniziativa, essendo gli stessi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali a titolo meramente esemplificativo, le condizioni meteorologiche e di

sicurezza, guasti all'impianto, la disponibilità delle fonti energetiche, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore.

15. I prezzi per l'acquisto delle tessere, nonché il valore delle singole corse (nella misura delle unità scalate dalle tessere a valore), potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.
16. Con l'acquisto e/o con l'utilizzo della tessera a tempo oppure della tessera a valore, l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita, disponibili presso i punti vendita, presso i principali impianti di risalita aderenti nonché sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com.
17. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti Condizioni Generali di Vendita, vale e fa fede la versione in lingua italiana delle stesse.
18. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti Condizioni Generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Foro di Bolzano.

*Bollino "SORRY NO BIKE"



Versione: S01-2019